



**Città di Lissone**  
Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

**N. 356 Registro Ordinanze**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di tutela della vivibilità della città e del decoro urbano.**

**Premesso** che da controlli effettuati dal Comando di Polizia Locale, viene registrata la presenza di soggetti che chiedono denaro in forma molesta e/o invasiva, nel centro storico, all'esterno delle Chiese e del Cimitero, nei pressi di attività commerciali, nelle aree di mercato ed in altri luoghi, specie se di particolari afflusso veicolare/pedonale.

**Rilevato** che tale situazione, più volte segnalata ed evidenziata da cittadini ed esercenti di attività commerciali, genera una percezione di insicurezza individuale, specie quando quei comportamenti vengono svolti in modo organizzato da soggetti presenti sul territorio comunale, in particolar modo presso le chiese, il cimitero, il mercato settimanale e le attività commerciali.

**Evidenziato, inoltre,** che da controlli effettuati dal Comando di Polizia Locale, così come da segnalazioni di cittadini e da recenti fatti di cronaca, si rilevano assembramenti di gruppi di persone di giovane età che si ritrovano:

- nell'area adiacente alla Biblioteca Comunale;
- nell'area ricompresa tra la Piazza Libertà e gli adiacenti giardini sul retro del Palazzo Terragni;
- in Via Paradiso, nei giardini antistanti la Villa Magatti;
- in prossimità dei luoghi di culto;

stazionando in modo da creare difficoltà alla libera fruizione degli spazi pubblici, creando pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, ....";

**Visto** l'art. 9, comma 1 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana, che prevede per chiunque ponga in essere condotte che



## **Città di Lissone**

Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;

**Visto** l'art. 10, comma 1 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana, che prevede "l'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio”;

**Vista** la legge n. 689 del 24/11/1981;

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

**Considerato** che stazionare nei luoghi pubblici esercitando l'accattonaggio molesto e/o invasivo, per le modalità in cui si manifesta, turba il libero utilizzo degli spazi pubblici, determinando situazioni di grave pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, violando così il dettato normativo disposto dall'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

**Considerato** che stazionare in modo da creare difficoltà alla libera fruizione degli spazi pubblici, crea pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, violando anche in questo caso il dettato normativo disposto dall'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

**Considerato** che se tali comportamenti si verificano in corrispondenza di infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, sono applicabili le sanzioni previste dagli artt. 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana,

**Considerato** che la presente ordinanza, in quanto contingibile, ha durata limitata nel tempo ed i suoi contenuti saranno inserite nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana, di prossima emanazione;



**Città di Lissone**  
Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

**ORDINA**

- Su tutto il territorio comunale è vietato l'accattonaggio molesto e/o invasivo;
- È vietato stazionare in modo da creare difficoltà alla libera fruizione degli spazi pubblici, con comportamenti che creino disturbo, nelle seguenti località:
  - nell'area adiacente alla Biblioteca Comunale
  - nell'area ricompresa tra la Piazza Libertà e gli adiacenti giardini sul retro del Palazzo Terragni;
  - in Via Paradiso, nei giardini antistanti la Villa Magatti;
  - in prossimità dei luoghi di culto;

La violazione della presente ordinanza sarà punita:

- per chi effettui un accattonaggio molesto e/o invasivo, con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 300,00, pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, di Euro 100,00;
- per chi crei difficoltà alla libera fruizione degli spazi pubblici, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00, pagamento in misure ridotta, entro 60 giorni, di Euro 50,00;

L'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, dispone l'ordine di allontanamento del trasgressore per una durata fino a 48 ore, qualora la violazione sia stata commessa nelle pertinenze della stazione ferroviaria comprensiva dell'area adiacente destinata al trasporto collettivo di linea urbana, così come prescritto dagli artt. 9 e 10 del Decreto – Legge 20/2/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, dandone informativa all'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni. Nei casi di recidiva o a carico di soggetti già condannati per reati contro la persona e il patrimonio la medesima Autorità di P.S. potrà disporre ulteriori provvedimenti di allontanamento di durata superiore a 48 ore;

**DEMANDA**

Al Comando di Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine il compito di vigilare e far rispettare il presente provvedimento.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- trasmessa al Prefetto di Monza e Brianza;
- pubblicata all'albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;



**Città di Lissone**  
Provincia di Monza e della Brianza

*Il Sindaco*

- resa nota attraverso il sito istituzionale del Comune;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza al Commissariato di PS di Monza; al Comando Provinciale Carabinieri di Monza; alla Stazione Carabinieri di Lissone.

**Che la presente Ordinanza abbia validità sino a tutto il 30 Maggio 2018.**

**AVVERTE**

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni, oppure, in alternativa, un ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Lissone, 24 Novembre 2017

Il Sindaco  
Concettina Monguzzi